



Ai signori Presidenti

della Camera dei Deputati on. Roberto Fico

del Senato della Repubblica sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati

Oggetto: PROCEDURE seguite per l'approvazione della DECISIONE (UE, EURATOM) 2018/994 DEL CONSIGLIO, DEL 13 LUGLIO 2018, in attuazione dell'art. 223 TFUE- Doc. CCXXXVI n. 1-Possibili effetti per mancata adozione di una legge formale: Violazione artt. 70, 72 e 74 Cost.- Violazione combinato disposto artt. 117 c.1 Cost.e 223 TFUE-Sottrazione di competenze proprie di singoli parlamentari- Espropriazione della valutazione del Capo dello Stato in sede di promulgazione.

In relazione all'argomento in oggetto ci permettiamo, come cittadini elettori, di segnalare alle Signorie Vostre - nella Vostra qualità di Cittadini Presidenti delle Camere, di una democrazia rappresentativa costituzionale con forma di governo parlamentare - alcune criticità delle norme elettorali con le quali voteremo per i membri del Parlamento europeo assegnati all'Italia. Dalle procedure seguite finora, da parte del Governo, in specie Ministero degli Affari Esteri e Ministero dell'Interno, e del Parlamento italiano, parrebbe, infatti, che ci si sia dimenticati che, a partire dalla legge di attuazione della Decisione del Consiglio 2002/772, i membri del Parlamento europeo assegnati all'Italia non sono più i rappresentanti dell'Italia nel PE, come recitava l'originario titolo della legge n. 18/1979 e che tutti i precedenti atti normativi europei, a partire dall'Atto del 20 settembre 1976¹ e fino alla decisione del 25 giugno e 23 settembre 2002², sono stati approvati e/o attuati con legge formale³.

Inoltre, contrariamente a quanto asserito nella nota di trasmissione del MAE del 16.10.2018 non è pacifico che l'approvazione della decisione 2018/994/UE, Euratom "non necessita di interventi normativi di adeguamento dell'ordinamento italiano, come da nota

¹ Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom in GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5

² Decisione 2002/772/CE, Euratom in GU L 283 del 21.19.2002, pag. 1

³ Rispettivamente con le leggi 6 aprile 1977, n. 150 e 27 marzo 2004, n. 78

allegata del Ministero dell'interno, che questa amministrazione condivide”, specialmente per quanto attiene agli articoli della Decisione 2018/994: a) 3 par. 2 sulle soglie di accesso obbligatorie per gli stati con più di 35 deputati europei; b) 3 ter sul nome o logo del partito europeo di riferimento delle liste nazionali; c) 4 bis sul voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via *internet*.

A ciò si aggiunga che norme della legge n. 18/1979 non concordano con le norme della legge n. 165/2017 per l'elezione delle Camere e in materie analoghe, come le norme elettorali speciali per **le liste rappresentative di minoranze linguistiche e la soglia d'accesso**, pertanto in violazione dell'art. 3 Cost., e che **gli articoli 21 c. 1 n. 3)** sulla proclamazione degli eletti nelle circoscrizioni e **12 c. 4** della stessa legge non sono più applicabili dalle elezioni europee 2014 nel loro testo letterale, cui si è posto rimedio in via di fatto, ma senza emendare la legge.

Ci si può rendere conto che, come argomentato nello scritto allegato, vi sia un elevato rischio di contenzioso in sede d'impugnazione delle operazioni elettorali preparatorie e/o della proclamazione degli eletti, di cui è ancora aperta la questione se debbano essere 73 o 76. Laddove vi sia interesse ad agire, qualsiasi giudice investito dell'applicazione delle citate normative potrà rimettere la questione incidentale di costituzionalità alla Corte Costituzionale e le questioni di conformità ai Trattati europei alla Corte di Giustizia della UE. Non solo: la vicenda, nel caso di violazioni delle prerogative costituzionali dei parlamentari e del Presidente della Repubblica, connesse ai parametri costituiti dagli articoli 70, 72 e 74 Cost., può dar luogo a ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Il senso di questa nostra lettera è di evitare che i problemi principali, sul futuro dell'Europa, non siano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito politico: tale obiettivo si consegue soltanto salvaguardando il pluralismo, che è uno dei valori fondanti della UE (art. 2 TUE). Di tutto ha bisogno l'Europa, ma non di una riduzione della dialettica alla contrapposizione tra europeisti generici e sovranisti populistici.

Con osservanza.

Milano-Roma 2 maggio 2019

on. avv. Felice Carlo Besostri

prof. Pasquale De Sena

prof. Luigi Troiani

prof. Emma Imperato